



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE I SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 145 del 27/11/2014

Raccolta Ufficiale

N. 1026

del 10/12/2014

OGGETTO: Impegno e liquidazione sanzione per tardivo pagamento imposta di registro relativo alla sentenza n. 208/2011 pronunciata nel giudizio Comune di Castellana Grotte c/ Soc. Coop. Coldiretti innanzi il Tribunale di Bari – sezione di staccata di Putignano.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

che con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 27.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nei giudizi promossi dalla Società "Coldiretti Castellana Grotte soc. coop. consortile" innanzi al Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Putignano, rispettivamente con atto di citazione notificato all'Ente il 5.12.2008 ed acquisito al protocollo generale in pari data al n. 24063 e con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo in causa, notificato in data 16.1.2009, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 631;

che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del 1° Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

che con determinazione del 1° Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 17 del 9.2.2009 veniva, pertanto, nominato, difensore dell'Ente nel giudizio de quo, l'Avv. Michele Langiulli, con studio in Noicattaro, alla Via Giacomo Brodolini n. 8;

che con sentenza n. 208/2011 il Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2005 emesso in data 28.11.2008, proposta dalla Società Coldiretti Castellana Grotte soc. coop. consortile, in persona del legale rappresentante p.t. così ha disposto: "1. *Dichiara la nullità della chiamata del terzo, Comune di Castellana Grotte, e l'improcedibilità della domanda proposta dall'opponente nei confronti della predetta parte;* 2. *Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 520/08 emesso dal Giudice del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Putignano il 28 novembre 2008 e per l'effetto ne dichiara l'esecutività;* 3. *Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del terzo chiamato in causa, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.937,00 (di cui*

€ 1.485,00 per onorari ed € 1.452,00 per diritti) oltre spese generali ex art. 14 tar. For., Iva e CAP come per legge.”

che con Determinazione del I Settore n. 105 del 13.08.2013 è stata liquidata al somma di € 186,00 a titolo di imposta di registrazione della predetta sentenza:

Preso atto che in data 06.10.2014 è pervenuta a questo Ente cartella di pagamento n. 01420140006583432 con la quale si intima al Comune di Castellana Grotte il pagamento della somma di € 58,62 a titolo di sanzione pecuniaria per tardivo pagamento dell'imposta di registro riferita alla Sentenza resa dal Tribunale di Bari – sez. di Putignano n. 208/2011;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1) di prendere atto della Cartella di Pagamento n. 01420140006583432 emessa dall'Agenzia delle Entrate, pervenuta il 06.10.2014, con la quale la stessa Agenzia delle Entrate, ha chiesto al Comune di Castellana Grotte, di pagare, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso, la somma complessiva di € 58,62 a titolo di sanzione dovuta al ritardato pagamento dell' imposta di registrazione della predetta sentenza n. 208/2011, pronunciata nel giudizio in oggetto;

2) di assumere apposito impegno di spesa pari ad **€ 58,62** con imputazione al cap. 141.01, epigrafato: "Spese per imposta di registrazione sentenza" del bilancio 2014;

3) di liquidare e, contestualmente **pagare** all'Agenzia delle Entrate la somma di € 58,62 a titolo di sanzione per tardivo pagamento dell'imposta di registro della sentenza n. 208/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. Distac. di Putignano nella controversia tra il Comune di Castellana Grotte c/ Soc. Coop. Coldiretti, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso;

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore-Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore
Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 5/12/2014 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1321/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. ssa Maria Grazia ABBRUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.2042

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 11 Dicembre 2014

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE